



CIRCOLARE N.4
22 GENNAIO 2013

**ASSENZE PER CALAMITA' NATURALI
AVEVAMO RAGIONE!**

Con nostre note del 13.2.2012 (circ. 12 del 15.2.2012) e del 10.5.2012 (circ. n. 35 del 10.5.2012) sollecitate con nota dell'8 gennaio u.s , che si allega, avevamo invitato l'Amministrazione ad esprimersi circa la natura delle assenze dei lavoratori a seguito di chiusura degli uffici pubblici disposta con ordinanza prefettizia in caso di eventi metereologici eccezionali.

La nostra interpretazione è stata condivisa dall'Amministrazione che ritiene tali assenze giustificate “*di per sè*”.

Con l'occasione, con la medesima nota allegata, viene ribadita la possibilità di utilizzare i permessi di cui all'art. 18 comma 5 del CCNL del 12.6.2003 negli altri casi di “*oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in caso di calamità naturali*”.



Roma, 8 gennaio 2013

Al Dipartimento per le politiche del Personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
Direzione centrale per le risorse umane
Ufficio Relazioni Sindacali

S E D E

Si sollecita risposta alla nostra nota del 10.5.2012, che si allega, relativa alle assenze del personale civile del Ministero dell'Interno per eventi eccezionali.

Tale richiesta si rende necessaria in considerazione che, con l'approssimarsi della stagione invernale, si potrebbero verificare situazioni analoghe.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Vincenzo Candalino)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. *016061/RS/2-MI*

Roma, 22 GEN. 2013

ALLA UIL – Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno
Via del Viminale, 1

ROMA

OGGETTO: chiusura degli uffici pubblici per eventi meteorologici eccezionali.

Si fa riferimento a precorsa corrispondenza concernente l'oggetto e, da ultimo, alla nota in data 8 gennaio u.s., di codesta Organizzazione Sindacale.

A tale riguardo, si rappresenta che la Direzione Centrale per le risorse umane di questo Dipartimento ha espresso l'avviso che l'assenza dal servizio nei giorni in cui sia stata disposta la chiusura degli uffici pubblici a seguito di ordinanza prefettizia sia di per sé giustificata in quanto dovuta a causa di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del lavoratore, e in ottemperanza a tale disposizione prefettizia.

La medesima Direzione Centrale ha peraltro precisato che con riguardo alle assenze dal servizio dipendenti da asserita impossibilità a raggiungere la sede di lavoro, l'ARAN ha, con proprio parere (M50-Comparto Ministeri, 25.5.2011), confermato l'orientamento contrattuale secondo cui l'art.18, comma 5 del CCNL del 12.6.2003, introducendo la nozione di "*oggettiva impossibilità del raggiungimento della sede di servizio in caso di calamità naturali*", ha riconosciuto espressamente al dipendente la facoltà di utilizzare i permessi retribuiti per motivi familiari o personali.

Pertanto, in questi casi, in assenza di provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità, l'imputazione dell'assenza del dipendente dovrà necessariamente riferirsi a permessi retribuiti per motivi personali di cui al citato art.18, ovvero a giorni di ferie o a modalità di recupero concordate con il dirigente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Maddalena De Luca)